

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | |
|--|--------|
| GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE | Pag. 1 |
| GIUSTIZIA (IV): | |
| <i>In sede legislativa</i> | » 2 |
| BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V): | |
| <i>In sede referente</i> | » 3 |
| FINANZE E TESORO (VI): | |
| <i>Elezione di un Vicepresidente</i> | » 6 |
| <i>In sede legislativa</i> | » 6 |
| ISTRUZIONE (VIII): | |
| <i>In sede legislativa</i> | » 7 |
| CONVOCAZIONI | » 10 |

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

VENERDÌ 1° APRILE 1966, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente AMATUCCI.*

La Giunta esamina le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Ottieri, per il reato di cui agli articoli 32 e 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (*lavori edilizi senza prescritta licenza*) (Doc. II, n. 123);

contro il deputato Ottieri, per i reati di cui agli articoli 61, n. 7, 640 e 582 del Codice penale (*truffa aggravata e lesioni personali*) (Doc. II, n. 128).

Il Relatore Sforza illustra ampiamente i fatti che sono alla base delle domande di autorizzazione a procedere, rilevando come dall'esame di questi si debba concludere per la concessione dell'autorizzazione a procedere.

Dopo interventi del Presidente Amatucci e dei deputati Manco e Bisantis, la Giunta delibera di concedere l'autorizzazione a procedere;

contro il deputato D'Amore, per il reato di cui agli articoli 81, 595, seconda parte, e

61, n. 10, del Codice penale (*diffamazione continuata e aggravata*) (Doc. II, n. 107).

Il Relatore Berlinguer Mario, in base ai nuovi elementi acquisiti dalla Giunta, ritiene di dover modificare il suo precedente giudizio e chiede, pertanto, che l'autorizzazione a procedere non venga concessa.

La Giunta delibera in conformità;

contro il deputato Abelli, per concorso nel reato di cui agli articoli 110 e 595, comma secondo, in relazione all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffamazione a mezzo della stampa*) (Doc. II, n. 115).

Il Relatore Bisantis, dopo aver riferito in merito alla domanda, propone che non sia concessa l'autorizzazione a procedere.

La Giunta delibera in conformità;

contro il deputato Brandi, per concorso nel reato di cui agli articoli 110 e 595 del Codice penale in relazione all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffamazione a mezzo della stampa*) (Doc. II, n. 124).

Il Relatore Greppi riferisce in merito alla domanda e, in base alla valutazione dei fatti, ritiene che l'autorizzazione a procedere possa essere concessa.

Di contrario avviso si dichiarano i deputati Amendola Pietro, Sforza, Manco e Dell'Andro.

A seguito di tali interventi il Relatore Greppi dichiara di non insistere nella sua proposta e la Giunta delibera, quindi, di non concedere l'autorizzazione a procedere;

contro il deputato Tripodi, per i reati di cui agli articoli 42 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (*omessa comunicazione all'I.N.P.S. delle notizie relative al pagamento dei contributi assegni familiari e alla corresponsione degli assegni familiari*), 26, 27, 33, 43, 60 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (*omesso versamento contributi assegni familiari*), 1, 12 e 16 del

decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 (*omesso versamento contributi Cassa integrazione guadagni*), 37, 47, 51 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e 14, 16, 19, 23 e 27 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (*omesso versamento contributi sociali - contributi integrativi D.S.-T.B.C.-F.A.B.*) (Doc. II, n. 127).

Il Presidente Amatucci comunica di aver ricevuto un esposto da parte del deputato Tripodi in merito ai fatti a questi attribuiti.

La Giunta, in assenza del Relatore Gagliardi, rinvia l'esame della domanda ad altra seduta;

contro il deputato Romualdi, per concorso nel reato di cui agli articoli 110 e 278 del Codice penale (*offese al prestigio del Presidente della Repubblica*) (Doc. II, n. 125).

Il Relatore Dell'Andro, riferendo sul fatto che ha dato origine alla richiesta di autorizzazione, dichiara di ritenere che, da un punto di vista giuridico, non possano ravvisarsi gli estremi del reato nei confronti del deputato Romualdi.

Di contrario avviso si dichiarano i deputati Sforza, Greppi, Bisantis e Cataldo, mentre il deputato Manco dichiara di concordare con la tesi del Relatore. Su richiesta del Relatore Dell'Andro, che desidera approfondire dal punto di vista giuridico la questione in esame, la Giunta rinvia ad altra seduta l'esame della domanda.

Il Presidente dà quindi lettura di due comunicazioni con le quali i deputati Milia e Colleselli, impossibilitati ad intervenire alla seduta, pregano il Presidente ed i componenti la Giunta di voler rinviare ad una prossima seduta l'esame delle richieste di autorizzazione a procedere contro i deputati Pezzino (Doc. II, n. 121), Alatri (Doc. II, n. 122) e Melloni (Doc. II, n. 120).

La Giunta accoglie le richieste dei deputati Colleselli e Milia.

In fine di seduta il deputato Manco sollecita l'esame della domanda di autorizzazione a procedere contro alcuni deputati per reati connessi con la gestione dell'I.N.G.I.C.

Il Presidente Amatucci osserva come tali domande non siano state esaminate dalla Giunta data l'opportunità di prendere accordi con l'apposita Commissione del Senato, in quanto per il medesimo fatto sono chiamati a rispondere sia deputati che senatori.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 1° APRILE 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

PROPOSTE LI LEGGE:

BASSO ed altri: « Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari » (962);

MARTUSCELLI ed altri: « Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari presso le Corti di appello » (2139).

La Commissione discute le due proposte di legge abbinata ed il deputato Valiante riferisce favorevolmente, in sostituzione del relatore Martuscelli, proponendo un testo unificato.

Intervengono nella discussione i deputati Luzzatto, De Florio, Mannironi, nonché il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi ed il Presidente Zappa ed il relatore Valiante.

La Commissione respinge all'articolo 1 un emendamento Luzzatto-De Florio che propone di costituire il consiglio giudiziario con 10 membri dei quali 2 con funzioni di magistrato di cassazione, in quanto possibile; con 4 magistrati di corte d'appello e 4 magistrati di tribunale, eletti ogni due anni da tutti i magistrati del distretto con voto eguale, diretto, personale e segreto e con la facoltà, per ogni magistrato votante, di esprimere il voto al di fuori della categoria o funzione di appartenenza e cioè con il potere di votare per tutti gli eleggibili.

Sempre all'articolo 1 la Commissione respinge un emendamento De Florio, che tende ad elevare a 10 i membri del consiglio giudiziario ed approva l'articolo 1 nella seguente formulazione:

« L'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Presso ogni corte di appello è costituito un consiglio giudiziario presieduto dal primo presidente della corte d'appello e composto dal procuratore generale della Repubblica nonché da otto membri di cui tre con funzioni di supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni: un magistrato effettivo ed uno supplente tra i magistrati di cassazione; due effettivi ed uno supplente tra i magistrati di

corte d'appello; due effettivi ed uno supplente tra i magistrati di tribunale. Nei distretti nei quali non sia possibile eleggere i magistrati di cassazione, i posti sono attribuiti a magistrati di corte di appello.

In caso di mancanza o di impedimento, il primo presidente e il procuratore generale sono sostituiti dal magistrato che ne esercita la funzione.

I magistrati che, per il numero dei suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, vengono, nell'ordine ed in numero non superiore a tre per gli effettivi ed a due per i supplenti, chiamati a sostituire quelli che cessano dalla carica nel corso del biennio.

Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i membri che abbiano sostituito altri durante il biennio medesimo. Il consiglio giudiziario costituito presso la corte di appello è competente anche per i magistrati appartenenti alla circoscrizione della sezione distaccata.

Le funzioni di segretario presso il consiglio giudiziario sono esercitate dal magistrato componente effettivo meno anziano per servizio ».

Successivamente, la Commissione, dopo aver accolto un emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Luzzatto, approva l'articolo 2 nella seguente formulazione:

« Nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica provvede alle necessarie modifiche del regolamento approvato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 264.

Nella prima domenica di aprile successiva alla pubblicazione del regolamento i consigli giudiziari sono rinnovati secondo le norme della presente legge ».

La Commissione, quindi, approva l'articolo 3 nella seguente formulazione:

« Sono abrogate le norme relative alla votazione per lettera di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264 ».

In fine di seduta il deputato Luzzatto presenta il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, approvando la proposta di legge sulla costituzione dei consigli giudiziari (proposte di legge unificate Basso ed altri, Martuscelli ed altri), invita il Governo a precisare nel regolamento: 1) che tutti i magistrati del distretto partecipano alla elezione di tutti i componenti del consiglio giu-

diziario con voto eguale e diretto; 2) che la votazione si effettua presso un unico seggio elettorale costituito presso la corte d'appello o quanto meno presso seggi elettorali costituiti in sede di tribunale. In ogni caso lo spoglio delle schede è effettuato dal seggio elettorale costituito presso le corti d'appello ».

Il deputato Valiante, quale relatore, si dichiara favorevole all'ordine del giorno che viene accolto dal Governo.

In fine di seduta, quindi, le due proposte di legge vengono votate a scrutinio segreto ed approvate nel testo unificato con il titolo: « Norme sulla costituzione dei consigli giudiziari » (962-2139).

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,35.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 1° APRILE 1966, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Intervengono per il Governo i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Albertini e Braccesi.

All'inizio della seduta il deputato Masciella esprime la più viva protesta per l'assenza del Ministro Bo, il quale si era formalmente impegnato di illustrare alla Commissione le linee generali della politica seguita dall'E.N.I.; invita pertanto il Presidente ad intervenire presso il Ministro delle partecipazioni statali, perché l'impegno da lui assunto possa essere al più presto adempiuto.

Intervengono successivamente nella discussione i deputati: Biasutti e Pedini, i quali rilevano l'importanza e la delicatezza dell'impegno assunto dal Ministro ed auspicano che al più presto la Commissione possa essere adeguatamente informata circa i problemi organizzativi, di gestione e di orientamento dell'E.N.I.; Delfino, il quale, richiamandosi alle osservazioni già sollevate in altre occasioni, ritiene contraddittoria l'anticipata approvazione del disegno di legge per l'aumento del fondo di dotazione E.N.I. con la esigenza manifestata dalla Commissione di procedere ad un approfondito dibattito sulla politica seguita dall'Ente; ed Alpino, che sottolinea la incoerenza della procedura adottata dalla Commissione di varare un provvedimento prima ancora di averne discusso il merito.

Il Presidente Orlandi, dopo aver ricordato come egli stesso ebbe a suggerire alla Com-

missione di rinviare l'approvazione finale del disegno di legge sul fondo di dotazione E.N.I. in attesa della esposizione che il Ministro Bosi era impegnato di fare in Commissione, assicura che riferirà al Ministro stesso l'orientamento e la volontà manifestata dalla Commissione medesima. Fa presente, ad ogni modo, che la preannunciata assenza del Ministro alla riunione di mercoledì, tenuta in concomitanza con la convocazione della Commissione finanze e tesoro del Senato, ed anche la non presenza alla riunione in corso sono da ritenere giustificabili e non da considerare come elusive rispetto agli impegni assunti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ulteriore stanziamento in favore della Sezione di Credito Agrario per l'Emilia e la Romagna, per contributi da concedersi ai sensi della legge 16 novembre 1962, n. 1686 » (*Parere alla II Commissione*) (2852).

Dopo illustrazione del Relatore Lezzi, e su richiesta del deputato Maschiella, la Commissione delibera di rinviare la espressione del parere sul disegno di legge, al fine di considerarlo congiuntamente alla proposta di legge di iniziativa dei deputati Pagliarani ed altri (C. n. 2551), che verte sulla stessa materia considerata dal provvedimento governativo.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni per l'ammodernamento delle Ferrovie Complementari della Sardegna e delle Strade Ferrate Sarde » (*Parere alla X Commissione*) (2905).

Dopo illustrazione del Relatore Biasutti ed ampia discussione nella quale intervengono i deputati Alpino e Delfino (contrari al provvedimento) e Raucci (il quale, mentre non solleva alcuna eccezione per quanto concerne la copertura, finanziaria, riferisce che il proprio gruppo si riserva di manifestare le proprie perplessità in sede di Commissione di merito), nonché del Sottosegretario Albertini e del Presidente Orlandi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che l'onere implicato dal disegno di legge venga posto « a riduzione » (e non a carico) dei fondi globali rispettivamente del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, dell'anno finanziario 1965 e dell'anno finanziario 1966.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili » (*Parere alla II e XIV Commissione*) (2871).

Su proposta del Relatore De Pascalis e dopo interventi del deputato Raucci (che ritiene insufficienti le provvidenze disposte con il disegno di legge in esame) e del Sottosegretario Albertini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, subordinando per altro tale parere all'accoglimento da parte delle competenti Commissioni di merito delle seguenti modifiche:

1) limitare l'autorizzazione di spesa al solo esercizio finanziario 1966, per il quale l'articolo 17 del disegno di legge formula adeguata indicazione di copertura;

2) sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 12 del provvedimento, che autorizza lo utilizzo negli esercizi successivi delle somme non impegnate nell'esercizio in corso.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Tutela della libertà di concorrenza » (1616);

MALAGODI ed altri: « Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato » (1907);

(*Parere alla XII Commissione*).

In assenza del Relatore Anderlini, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

BELCI ed altri: « Trattamento economico dei dipendenti dei Corpi di polizia del cessato Governo militare alleato di Trieste, inquadri ai sensi dell'articolo 21, lettera B), della legge 22 dicembre 1960, n. 1600 » (*Parere alla I Commissione*) (669).

Il Relatore De Pascalis illustra un nuovo testo della proposta di legge trasmesso dalla competente Commissione di merito; illustra, altresì, un articolo aggiuntivo con il quale si prevede di fronteggiare l'onere implicato dal provvedimento (lire 30 milioni) con una aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito in legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione delle banane fresche.

Il Sottosegretario Albertini dichiara che il Tesoro non è ancora in grado di valutare se esistano disponibilità finanziarie derivanti dal provvedimento richiamato con l'articolo aggiuntivo proposto dal Relatore per la copertura dell'onere implicato dalla proposta di legge in esame; chiede pertanto che la Commissione rinvi brevemente la definizione del

proprio parere, per consentire l'accertamento della congruità della indicazione di copertura proposta.

Dopo un intervento del deputato Biasutti, il quale riferisce che il proponente della iniziativa legislativa concorda sulla opportunità del rinvio, la Commissione delibera di rinviare la espressione del parere.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori MORO ed altri: « Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, riguardante provvidenze per l'attuazione d'iniziative di interesse turistico e alberghiero » (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla II Commissione*) (2694).

In assenza del Relatore Barbi, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente l'esame della proposta di legge.

PROPOSTE DI LEGGE:

BASILE GUIDO: « Riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238 » (839);

LETIERI ed altri: « Modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per il ripristino dei fabbricati distrutti o danneggiati dagli eventi bellici » (1660);

Senatori DE LUCA ed altri: « Modifiche ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra » (*Testo unificato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2540);

SGARLATA: « Riapertura del termine di cui all'articolo 4 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, in materia di danni di guerra » (2716)

(*Parere alla IX Commissione*).

Su richiesta del Sottosegretario Braccesi, e dopo un intervento del deputato Abelli, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente la espressione del parere, al fine di consentire al Tesoro una esatta valutazione dell'onere implicato dalle iniziative legislative, e in particolare dalla proposta di legge n. 2540, nonché al fine di riscontrare se l'onere medesimo potrà essere contenuto entro lo stanziamento dei 30 miliardi annui per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra, di cui alla legge n. 968 del 1953.

PROPOSTA DI LEGGE:

VEDOVATO: « Concessione di pensione straordinaria alla signora Alda Bonnoli, vedova del professore Arturo Nannizzi » (*Parere alla VI Commissione*) (254).

Su proposta del Relatore Ghio, e dopo che il Sottosegretario Albertini ha ribadito il contrario avviso del Governo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sull'emendamento trasmesso in data 23 marzo 1966 dalla competente Commissione di merito ed inteso a porre l'onere implicato dalla proposta di legge, anziché a riduzione del capitolo n. 2355, a carico del capitolo n. 1081 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1966.

PROPOSTA DI LEGGE:

FABBRI RICCARDO: « Riesame di talune posizioni dei dipendenti ed ex dipendenti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, licenziati per motivi politici » (*Parere alla X Commissione*) (2178).

In assenza del Relatore Barbi, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente l'esame della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori RESTAGNO ed altri: « Modifiche e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle amministrazioni dello Stato » (*Approvata dal Senato*) (*Parere alla VII Commissione*) (2564).

Su proposta del Relatore Lezzi, e dopo un intervento del Sottosegretario Albertini, la Commissione delibera di esprimere parere contrario, poiché gli stanziamenti del fondo globale degli esercizi finanziari richiamati dall'articolo 7 della proposta di legge non presentano alcuna disponibilità per il finanziamento degli oneri implicati a carico degli esercizi medesimi.

PROPOSTA DI LEGGE:

CURTI AURELIO ed altri: « Contributo annuo dello Stato all'Ente italiano della moda » (*Parere alla XII Commissione*) (2727).

In assenza del Relatore Di Leo, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente l'espressione del parere.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori ANGELINI ed altri: « Modifica della legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative edilizie » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VI Commissione*) (2775).

Il Relatore Ghio torna ad illustrare la proposta di legge e ricorda le conclusioni a cui era pervenuta la Commissione nel corso di un precedente esame dedicato al provvedimento, nonché l'invito rivolto al Governo di procedere alle indagini ed elaborazioni eventualmente necessarie per valutare le conseguenze finanziarie implicate dalla iniziativa legislativa.

Il Sottosegretario Albertini, pur dichiarando che il Governo ritiene il provvedimento meritevole della massima considerazione, chiarisce come non sia ancora in grado di individuare eventuali compensazioni alla minore entrata implicata dalla proposta di legge.

Dopo un breve intervento del deputato Biasutti, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente la definizione del proprio parere sul provvedimento e di invitare il Relatore a prendere gli opportuni contatti con le Amministrazioni interessate, al fine di elaborare idonee soluzioni ai problemi di copertura finanziaria posti con la iniziativa legislativa in esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

FINANZE E TESORO (VI)

VENERDÌ 1° APRILE 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI.

La Commissione procede alla elezione di un Vicepresidente.

Risulta eletto il deputato Scricciolo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 1° APRILE 1966, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono i Sottosegretari per il tesoro, Agrimi; per le finanze, Bensi.

PROPOSTA DI LEGGE:

DOSI: « Modificazioni all'articolo 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 » (2931).

Il Relatore Longoni, richiamandosi alla relazione già svolta in sede referente, illustra la proposta Dosi che intende fissare ai cinque decimi degli utili netti annui delle Casse e dei Monti la quota erogabile in opere di beneficenza e pubblica utilità. Infatti, in confronto alla situazione del 1929, la

massa di rispetto in rapporto alle quali si fissa l'ammontare della quota d'utili netti erogabile, ha subito una progressiva erosione e svalutazione contabile in concomitanza con una più che compensante rivalutazione sostanziale di altri elementi patrimoniali che costituiscono reale garanzia per i depositanti. La proposta in titolo rappresenta un elemento di razionalizzazione delle gestioni ed in tal senso il Relatore ne raccomanda l'accoglimento.

La Commissione vota quindi a scrutinio segreto la proposta di legge n. 2931 che consta di articolo unico e che è approvata senza modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sul trattamento tributario della convenzione stipulata fra lo Stato e la S.E.A. relativa alla disciplina dei rapporti inerenti al sistema aeroportuale di Milano » (2888).

Il Relatore Longoni illustra il disegno di legge, che è diretto a disciplinare il trattamento tributario della convenzione stipulata il 7 maggio 1962 fra lo Stato e la Società per azioni Esercizi aeroportuali con sede in Milano. Con la citata convenzione si stabilì che il valore agli effetti fiscali restava fissato in 25.500.000 lire evidenziando la volontà del Governo di limitare gli oneri tributari relativi alla convenzione medesima. Poiché la clausola contrattuale non è idonea a raggiungere lo scopo di riduzione degli oneri fiscali si rende indispensabile la norma legislativa che il disegno n. 2888 configura.

Dopo un intervento del deputato Angelino, che si dichiara favorevole al provvedimento, il Segretario di Stato per le finanze Bensi precisa che l'Ufficio del registro atti privati di Roma aveva sollevato il problema della possibile configurazione dell'aspetto d'appalto del rapporto intercorrente con la S.E.A. La norma di legge si rende pertanto necessaria per superare la controversia. Ricorda che i capitali della Società appartengono ad enti pubblici territoriali di Milano e Varese e allo scadere del trentennio gli aeroporti di Malpensa e Linate verranno ceduti allo Stato.

La Commissione vota quindi a scrutinio segreto il disegno di legge n. 2888 che consta di articolo unico e che risulta approvato senza modificazioni.

PROPOSTA DI LEGGE:

BUZZI: « Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Chiesa parrocchiale di San Ulderico in Parma una porzione di metri quadrati 670 del compendio

patrimoniale disponibile dello Stato sito in Parma, piazzale Santa Fiora (area di rispetto del Chiostro San Ulderico) » (1617).

Il Relatore Patrini, richiamata la relazione già svolta in sede referente, sottolinea come la proposta consenta, tramite i vincoli, la destinazione di rispetto dell'area oggetto del provvedimento e che, per l'accesso al Chiostro medesimo, che attualmente avviene attraverso il sottoscala del campanile, la parrocchia applicherà le disposizioni della Sovrintendenza ai monumenti.

Il deputato Angelino Paolo chiede chiarimenti in rapporto alla congruità del prezzo fissato.

Il deputato Scricciolo, ricordando come la legge del 1960, che autorizzava la vendita al comune dell'area dell'ex caserma Marcucci Poltri, avesse escluso l'area di cui si discute, si chiede se la nuova sistemazione rientrerà nelle norme del piano regolatore della città e se le previste nuove costruzioni non determineranno una massiccia situazione edificatoria che comprometterà di fatto la zona di rispetto.

Il deputato Vespignani comunica alla Commissione che l'area già ceduta al comune di Parma è stata dal medesimo inclusa in progetti già approvati per la costruzione delle scuole, progetti che per una parte, sia pure modesta, interessano l'area che il demanio si propone di vendere alla parrocchia. Ove tale area, che si propone di vendere, venisse ulteriormente edificata, l'accesso al Chiostro sarebbe totalmente precluso. Per tale motivo chiede il rinvio della discussione, rinvio che potrà consentire al Demanio, al Comune interessato e alla Parrocchia medesima di definire più congruamente i termini della progettata vendita.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Bensi, sottolinea che, se deve esistere una zona di rispetto, con vincolo perpetuo, esso vincolo deve valere per tutti. Il Comune potrà ridimensionare il progetto scolastico e la Parrocchia limitare la costruzione alla sola casa parrocchiale.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 dalla proposta senza modificazioni. All'articolo 2 il deputato Usvardi presenta il seguente emendamento interamente sostitutivo: « Detta area dovrà in perpetuo essere destinata dall'acquirente a zona di rispetto inedificata, con la sola esclusione dell'abitazione del parroco, nonché ad attività ricreative, assistenziali e religiose. È stabilito il diritto di pubblico accesso al Chiostro di San

Ulderico e l'acquirente dovrà assumere gli oneri di sistemazione e manutenzione » che è approvato.

All'articolo 3 il deputato Scricciolo propone il seguente emendamento in comma aggiuntivo: « Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti », che è approvato.

Il Relatore segnala un errore materiale nella planimetria allegata alla proposta per cui la scala 1:500 deve essere corretta nella scala 1:750 per rendere esatte le cifre di metri quadrati 670 indicate nel titolo della proposta.

La Commissione vota quindi a scrutinio segreto la proposta n. 1617 che risulta approvata con le modificazioni sopra riferite.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 1° APRILE 1966, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Elkan.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatori BELLISARIO ed altri: « Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2219);

ROMANATO: « Norme per la sistemazione del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo » (1883);

PICCIOTTO ed altri: « Norme per la sistemazione, la formazione e il reclutamento del personale insegnante e non insegnante nelle scuole statali » (*Urgenza*) (1712);

BORGHI ed altri: « Concorso speciale a cattedre nella scuola secondaria di primo grado » (1137);

VALITUTTI ed altri: « Immissione nei ruoli della scuola media degli insegnanti elementari di ruolo abilitati e conferimento di incarichi di insegnamento nella scuola di maestri elementari di ruolo laureati » (1406);

LAURICELLA ed altri: « Concorso speciale riservato agli insegnanti elementari di ruolo laureati per immissione nei ruoli » (1926);

CRUCIANI: « Concorso per titoli riservato agli abilitati in educazione fisica » (290);

GIUGNI LATTARI JOLE e GRILLI ANTONIO: « Assegnazione provvisoria di professori titolari »

lari di scuola media presso i licei e gli istituti superiori e loro successivo inquadramento nel ruolo A » 877);

STORTI ed altri: « Revisione degli organici della scuola secondaria ed immissione nei ruoli di insegnanti in possesso di particolari requisiti » (2063).

La Commissione, che aveva esaurito nella precedente seduta la discussione generale sul provvedimento, inizia l'esame degli articoli della proposta di legge Bellisario n. 2219 assunta come testo base, nel testo da essa elaborato in sede referente.

Sull'articolo 1, che definisce le finalità ed i limiti della legge, ha luogo un ampio dibattito. Il deputato Picciotto lo considera inadeguato, malgrado le correzioni apportate alla originaria proposta Bellisario, in quanto esso elude — a suo avviso — quella soluzione organica del problema patrocinata dalla stessa Commissione di indagine ed adombrata in alcune delle proposte di legge concorrenti presentate da deputati anche della maggioranza. Conseguentemente, la sistemazione offerta rappresenta solo più una sanatoria destinata ad essere rapidamente superata e posta in crisi dalla crescita della scuola, con l'aggravante di conservare la classificazione gerarchica e paternalistica del corpo insegnante, senza innovare nei metodi di reclutamento e di formazione consueti. Inoltre ritiene che il meccanismo predisposto risulterà di difficile e controversa applicazione e si rileverà inadeguato ad assorbire senza riserve il fenomeno cui si riferisce. È del parere che la Commissione abbia ancora la possibilità, prendendo in considerazione l'emendamento sostitutivo presentato dalla sua parte, che illustra, di accedere ad una soluzione coraggiosa ed adeguata. Questo emendamento prevede che: gli insegnanti laureati, ivi compresi i maestri laureati di ruolo e non di ruolo, i quali a seguito di pubblico concorso e per provvedimenti legislativi, abbiano conseguito l'idoneità, l'abilitazione o la stabilizzazione, sono immessi nei ruoli ordinari delle scuole ed istituti di istruzione secondaria, ivi compresa l'istruzione artistica, e che a tal fine è indetto un concorso per titoli con graduatorie provinciali ad esaurimento. Al suddetto concorso, valido per l'immissione nei ruoli ordinari delle scuole secondarie, sono assegnate le cattedre e i corsi corrispondenti a cattedra disponibili e reperiti secondo il disposto della presente legge.

Al concorso a cattedra nelle scuole medie superiori sono ammessi anche gli insegnanti,

i quali collocati nel ruolo ordinario a seguito di provvedimenti legislativi, abbiano avuto una cattedra di grado inferiore rispetto al titolo di idoneità o abilitazione da essi posseduto e per il quale sono stati immessi nel ruolo, e gli insegnanti di ruolo delle scuole medie inferiori, vincitori di concorso, i quali siano forniti di titolo di idoneità o abilitazione corrispondente alla cattedra, nel cui ruolo chiedono di essere immessi.

Il disposto del presente articolo è esteso a tutti gli insegnanti di educazione fisica i quali si trovino nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo.

Con le stesse modalità e con gli stessi criteri di cui al presente articolo, sono immessi nel ruolo ordinario delle scuole di istruzione secondaria tutti gli insegnanti diplomati abilitati, i quali alla data di approvazione della presente legge siano in servizio in scuole secondarie statali e si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo. Prevede inoltre che le nomine per l'immissione nei ruoli delle scuole medie inferiori avverranno con il 1° ottobre 1966, per l'immissione nel ruolo delle scuole medie superiori con il 1° ottobre 1967.

Il deputato Valitutti illustra gli emendamenti da lui presentati all'articolo 1. Essi tendono: a chiarire che l'anno di servizio deve essere stato prestato quando già si era in possesso del richiesto titolo di studio, ad escludere le scuole parificate, ad includere nel beneficio previsto gli istituti tecnici.

Il deputato Giugni Lattari Jole critica la limitatezza della soluzione predisposta, e ripropone il problema nella sua interezza attraverso un emendamento che prevede l'immissione nei ruoli ordinari delle scuole di ogni ordine e grado, per le classi di concorso corrispondenti all'abilitazione conseguita, per tutti gli insegnanti che siano in possesso del titolo di abilitazione.

Il deputato De Zan illustra un emendamento aggiuntivo che include nella previsione legislativa, accanto agli interessati che abbiano prestato servizio in uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66, anche gli altri che abbiano prestato servizio per tre anni scolastici fra il 1949-50 e il 1960-61.

Il deputato Scionti illustra un ulteriore emendamento sostitutivo presentato dalla sua parte, subordinatamente al più vasto emendamento sostitutivo Picciotto: esso stabilisce che gli insegnanti in possesso dell'abilitazione richiesta e gli insegnanti elementari di ruolo abilitati all'insegnamento nelle scuole

secondarie possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media secondo le norme della presente legge, limitatamente alle materie di insegnamento per tutte le cattedre o posti corrispondenti a cattedre esistenti nella scuola media inferiore.

Il deputato Finocchiaro si sofferma in particolare sui problemi tecnici di interpretazione che l'articolo 1 presenta, ed illustra due emendamenti presentati da lui e dal deputato Codignola; essi prevedono: una specificazione della condizione che l'anno di insegnamento richiesto sia stato prestato in possesso dell'abilitazione e l'estensione della richiesta di un anno di insegnamento nella scuola secondaria anche per i maestri elementari laureati ed abilitati.

Il Relatore Leone Raffaele, nel replicare ai deputati intervenuti nel corso della discussione, rammenta innanzitutto le condizioni (disponibilità di cattedre ed esaurimento di quasi tutte le graduatorie della 831) che hanno reso possibile la previsione legislativa elaborata nell'articolo, facendo presente come l'assenza di analoghe condizioni non renda possibile — allo stato attuale — una estensione ulteriore della legge sia per quanto riguarda i tipi di scuola (secondaria superiore) sia per quanto riguarda gli interessati (insegnanti comunque abilitati): discende direttamente da questi elementi obiettivi l'impossibilità di una soluzione organica che, se impostata nel senso ipotizzato dal deputato Picciotto, urterebbe oltretutto contro difficoltà finanziarie (istituzione di nuove cattedre) che lo stesso deputato Picciotto non ha indicato come superare. Si dichiara perciò contrario agli emendamenti sostitutivi Picciotto, Scionti, Giugni Lattari Jole, mentre propone, attraverso altri emendamenti da lui stesso elaborati (che ripristinano il richiamo alle graduatorie dell'articolo 16 della 831 contenuto anche nell'originaria proposta Bellisario) una soluzione che tenga conto delle istanze contenute negli emendamenti Valitutti, De Zan, Codignola e Finocchiaro.

Dopo un intervento del deputato Codignola il quale sottolinea come in nessun modo questa legge debba mirare ad assimilare il titolo di studio all'abilitazione e l'abilitazione al concorso, e del Sottosegretario Elkan, che condivide l'impostazione del Relatore, riaffermando l'impegno del Governo ad affrontare nei termini più brevi i problemi eccedenti i limiti della proposta di legge, limiti dei quali il Governo è peraltro ben consapevole, la Commissione non accoglie gli emendamenti sostitutivi Picciotto, Scionti e Giu-

gni Lattari Jole, mentre il deputato Valitutti ritira il proprio emendamento.

Il Presidente Ermini, quindi dispone una breve sospensione della seduta su richiesta dei deputati interessati ad esperire un tentativo di accordo sugli emendamenti De Zan, Codignola, Finocchiaro e Leone Raffaele.

(La seduta, sospesa alle 12,30, è ripresa alle 12,45).

Alla ripresa della seduta il Presidente comunica che è stato presentato, da parte dei deputati Buzzi, Romanato, Rampa e Codignola il seguente emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo, al quale accedono anche i deputati De Zan e Leone Raffaele ritirando i corrispondenti emendamenti da essi presentati:

« Gli insegnanti che, essendo in possesso di abilitazione, abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica, e gli insegnanti elementari laureati e abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie, di ruolo nella scuola elementare, che abbiano superato il periodo di prova, in servizio nella scuola statale, qualora in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a buono, possono chiedere l'assunzione nei ruoli di professori della scuola media secondo le norme della presente legge, limitatamente alle materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064 e successive modificazioni ».

La Commissione, che non accoglie l'emendamento De Zan e gli emendamenti Leone Raffaele fatti propri dal deputato Picciotto, approva invece l'emendamento suddetto collocato come primo comma dell'articolo 1, con il voto contrario dei deputati Picciotto e Valitutti.

Approva anche un secondo comma concordato dai deputati Buzzi, Romanato, Rampa, De Zan e Codignola che recita: « Le disposizioni del precedente comma si applicano anche a coloro che hanno conseguito l'abilitazione nell'anno in cui hanno prestato servizio ».

Approva altresì, come terzo comma, il seguente emendamento aggiuntivo presentato dal Relatore:

« Le norme di cui al primo comma del presente articolo si applicano anche agli inse-

gnanti in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento dell'educazione musicale ».

Approva infine l'ultimo comma dell'articolo, nella seguente formulazione già elaborata in sede referente:

« Gli insegnanti di educazione fisica, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, possono chiedere l'assunzione nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 ».

La Commissione approva infine l'articolo nel suo complesso, sottoponendolo alla consueta riserva di coordinamento.

In sede di dichiarazione di voto, si dichiara contrario il deputato Picciotto, giudicando arretrata la formulazione elaborata rispetto alle premesse ed alle posizioni emerse nel corso del dibattito, e ritenendo che essa introduca un ingiusto sbarramento nei confronti di molti maestri elementari e di molti insegnanti abilitati. Si dichiara favorevole all'articolo invece il deputato Valitutti, pur ribadendo le sue riserve, pur ritenendo che esso aprirà altri problemi, e pur rammaricandosi che non si sia voluta generalizzare — come a suo avviso sarebbe stato opportuno — la condizione del biennio di insegnamento.

Ha quindi inizio l'esame dell'articolo 2 della proposta di legge Bellisario che la Commissione, in sede referente, non aveva ritenuto di modificare. Dopo vari interventi, esso è approvato con: un emendamento Tedeschi-Di Lorenzo che accorda agli interessati la possibilità di inoltrare domanda non più al Provveditore agli studi di una sola provincia, ma ai Provveditori agli studi di tre province, ivi compresa quella di residenza; un emendamento proposto dal Relatore che riduce da sessanta a 30 giorni il termine entro cui la domanda deve essere inoltrata rispetto alla ordinanza, ed a 30 giorni ancora (dai 60 previsti) il ter-

mine entro cui — rispetto all'entrata in vigore della legge — il Ministro della pubblica istruzione firmerà con propria ordinanza le modalità del concorso.

Non è approvato invece un emendamento aggiuntivo Valitutti tendente a disporre un limite massimo di 55 anni di età per gli insegnanti non di ruolo interessati all'immissione in ruolo ai sensi della presente legge.

Il Presidente Ermini, quindi, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione dei provvedimenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14.

CONVOCAZIONI

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Sabato 2 aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche all'ordinamento universitario (2314);

BERLINGUER LUIGI ed altri: Riforma dell'ordinamento universitario (2650);

CRUCIANI ed altri: Modifiche all'ordinamento universitario (2689);

— Relatore: Ermini — (*Parere della V Commissione*).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 21.